

**Orientamenti interpretativi sulle modalità di computo del numero massimo di mandati svolti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari<sup>1</sup>.**

Con i presenti Orientamenti si forniscono chiarimenti in ordine al computo dei mandati svolti dai consiglieri e dai sindaci delle forme pensionistiche complementari ai fini del calcolo del numero massimo dei mandati esercitabili consecutivamente.

Al riguardo, si reputa utile ricordare preliminarmente che la definizione di un numero massimo di mandati per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo è stato introdotto in quanto l'avvicendamento all'interno dei medesimi organi è stato valutato coerente con il principio di sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, con l'adozione dello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali deliberato il 31 ottobre 2006, la Commissione, nello stabilire che gli amministratori durano in carica per tre esercizi ha ritenuto di fissare in tre mandati consecutivi il limite massimo alla rieleggibilità degli stessi (art. 18, comma 5, dello Schema di statuto).

Anche per i componenti il collegio sindacale la durata del singolo mandato è stata fissata in tre anni, mentre si è lasciata all'autonomia delle forme pensionistiche l'individuazione del numero massimo dei mandati consecutivi esercitabili (art. 24, comma 5, dello Schema di statuto), ferma restando la compatibilità di tale numero con l'esigenza di un effettivo ricambio nel collegio.

Con la Circolare del 17 gennaio 2008, prot. n. 237, "*Adeguamento al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ulteriori precisazioni*", le indicate disposizioni sono state estese anche ai fondi pensione preesistenti, nell'ambito del più ampio percorso di avvicinamento di tali fondi alla vigente normativa di settore.

Di recente, alcuni soggetti vigilati hanno portato all'attenzione della Commissione la questione relativa al computo, ai fini della rieleggibilità, dei mandati svolti solo per una parte della durata triennale complessiva, al fine di valutare se anche tali mandati "parziali" concorrano al raggiungimento del numero massimo esercitabile.

In proposito, si ritiene utile precisare che la richiamata esigenza di garantire il ricambio all'interno degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione deve valutarsi sotto un profilo sostanziale, prendendo in considerazione l'effettività dell'incarico ricoperto dal singolo componente. A tale stregua, si reputa coerente con il citato principio l'adozione di un criterio che escluda, ai fini della rieleggibilità, il computo di quei mandati nel corso dei quali gli incarichi siano stati assolti per periodi particolarmente brevi; situazione, questa, che può ad esempio verificarsi laddove un componente dell'organo collegiale subentri a un altro venuto a cessare in corso di mandato.

Si ritiene dunque che, ai fini del computo del limite massimo dei mandati esercitabili, debbano essere considerati gli incarichi ricoperti per un periodo pari ad almeno 12 mesi.

---

<sup>1</sup> Documento approvato dalla Commissione il 18 ottobre 2012.

Con riferimento agli assetti statutari vigenti, le previsioni ivi contenute in materia di numero massimo dei mandati esercitabili dagli organi collegiali, adottate sulla base dello Schema di statuto sopra richiamato (art. 18, comma 5, e art. 24, comma 5), sono considerate compatibili con la predetta applicazione.

Resta ferma la facoltà delle singole forme pensionistiche di stabilire che il mandato assolto anche per una parte minima della durata statutariamente prevista equivalga a quello svolto per intero. In detti ultimi casi le forme pensionistiche provvederanno ad apportare al testo statutario le conseguenti integrazioni. Tali modifiche, approvate dai competenti organi del fondo (di norma, l'assemblea in seduta straordinaria), formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi degli articoli 8 e 30 del Regolamento 15 luglio 2010.